

## **Elezioni dei Consigli metropolitani e provinciali: chiarimenti tecnici**

### **1. Quando avviene l'insediamento del Presidente di Provincia eletto?**

L'insediamento è immediato, all'atto di proclamazione del Presidente di Provincia eletto.

### **2. Fino a quando il Presidente di Provincia (o il Commissario) uscente resterà in carica?**

Nelle Province, il Presidente di Provincia uscente (o il Commissario) resterà in carica fino all'insediamento del Presidente della Provincia eletto ai sensi dei commi da 58 a 78 (Legge 56, art. 1, comma 82). Solo nelle Città metropolitane, il Presidente della Provincia uscente (o il Commissario) resterà in carica, a titolo gratuito, per l'ordinaria amministrazione fino al 31.12.2014 (Legge 56, art. 1, comma 14).

### **3. Quando avviene l'insediamento del Consiglio provinciale?**

La prima seduta del Consiglio provinciale deve essere convocata dal Presidente entro 10 giorni dalla proclamazione e deve tenersi entro 10 giorni dalla convocazione (art 40, comma 1, TUEL).

### **4. I Presidenti di Provincia o gli assessori provinciali in proroga possono autenticare le firme per le elezioni di Province e Città metropolitane?**

Sì, i Presidenti di Provincia e assessori provinciali in proroga possono autenticare le firme per le elezioni della provincia in cui svolgono le proprie funzioni. Essi infatti restano in carica per l'ordinaria amministrazione fino all'insediamento del Presidente della Provincia eletto ai sensi dei commi da 58 a 78 (Legge 56, art. 1, comma 82).

### **5. I Consiglieri comunali possono autenticare le firme per le elezioni di province e città metropolitane?**

I Consiglieri comunali possono autenticare le firme, rispettando il principio di territorialità: sono pertanto tenuti ad autenticare le firme esclusivamente nel comune di loro appartenenza e per le elezioni della città metropolitana o della provincia di cui fa parte il suddetto comune di appartenenza.

### **6. E' richiesto un contrassegno per la scheda di votazione del Presidente della Provincia, come nel caso della scheda per l'elezione del Consiglio provinciale?**

Onde evitare qualunque rischio di contestazione si consiglia di non apporre l'eventuale contrassegno del Presidente sulla scheda elettorale e di utilizzare il facsimile (Allegato F) predisposto dal Ministero dell'Interno.

### **7. Un Sindaco può candidarsi a Presidente della Provincia e a Consigliere provinciale nella stessa tornata elettorale?**

Sì, un Sindaco ha facoltà di candidarsi a Presidente della Provincia e a Consigliere provinciale nella stessa tornata elettorale.

**8. Un Consigliere provinciale uscente, limitatamente a questa prima tornata elettorale, può candidarsi contemporaneamente a Presidente della Provincia e a Consigliere provinciale?**

Sì, un Consigliere provinciale uscente ha facoltà di candidarsi contemporaneamente a Presidente della Provincia e a Consigliere provinciale, limitatamente a questa prima tornata elettorale.

**9. Se un candidato a Presidente della Provincia non viene eletto, entra automaticamente in Consiglio provinciale?**

No, le elezioni per il Presidente della Provincia e per il Consiglio provinciale sono totalmente svincolate tra loro.

**10. Il candidato a Presidente della Provincia deve indicare un collegamento con le liste che lo sostengono?**

No, le due elezioni non sono collegate.

**11. Un dipendente della Provincia, che sia anche Consigliere comunale, in assenza di aspettativa lavorativa è ineleggibile o incompatibile con la carica di Consigliere provinciale?**

Un dipendente della Provincia, che rivesta anche l'incarico di Consigliere comunale, è ineleggibile (non incompatibile) a Consigliere provinciale, a meno che non si collochi in aspettativa non retribuita, non oltre il giorno fissato per la presentazione delle candidature (Art. 60 del TUEL).

**12. Un sindaco, per candidarsi a Presidente della Provincia, deve avere un mandato elettorale che non scada prima di 18 mesi dallo svolgimento delle elezioni (L. 56, art. 1, c. 60). Esiste tale limitazione anche per il Sindaco che intenda candidarsi a Consigliere provinciale?**

No, i 18 mesi valgono solo per la candidatura a Presidente. Per candidarsi a Consigliere provinciale basta essere un Sindaco in carica (Legge 56/2014, art. 1, c. 69).

**13. Il Consigliere metropolitano mantiene tale carica se perde il mandato comunale?**

No, la cessazione dalla carica comunale comporta la decadenza da Consigliere metropolitano (L. 56/2014, art. 1, c. 25).

**14. Il Presidente della Provincia mantiene tale carica se perde il mandato di Sindaco?**

No, il Presidente della Provincia decade dalla carica in caso di cessazione dalla carica di Sindaco (L. 56/2014, art. 1, c. 65).

**15. Il Consigliere provinciale mantiene tale carica se perde il mandato comunale?**

No, la cessazione dalla carica comunale comporta la decadenza da Consigliere provinciale (L. 56/2014, art. 1, c. 69).

**16. Come deve essere approssimato alla terza cifra decimale l'indice di ponderazione del voto degli elettori previsto nell'allegato A, lettera e) della legge 56/14?**

L'approssimazione alla terza cifra decimale avviene troncando alla terza cifra senza arrotondarla rispetto ai decimali successivi (esempio: il numero 1,3578 diventa 1,357) come si ricava dai prospetti di calcolo pubblicati nel sito dedicato del Ministero dell'Interno [http://elezioni.interno.it/l56\\_2014.html](http://elezioni.interno.it/l56_2014.html)

**17. Ai fini del calcolo dell'indice di ponderazione, devono essere esclusi dal computo totale della popolazione gli abitanti di comuni eventualmente commissariati?**

Sì, il procedimento di calcolo ufficiale dell'indice di ponderazione da parte dell'ufficio elettorale deve escludere la popolazione dei comuni commissariati e tener conto del numero degli elettori al momento dell'elezione, come indicato in calce nel **"Prospetto di calcolo" esemplificativo degli indici provvisori di ponderazione elaborato dal Ministero dell'Interno.**

**18. E' necessario il raggiungimento di un quorum di votanti per considerare valide le elezioni?**

No, la Legge 56/14 e le circolari esplicative del Ministero dell'Interno non indicano la necessità del raggiungimento di alcun quorum di votanti per considerare le elezioni valide.

**19. E' necessario raggiungere la maggioranza assoluta dei voti validi per considerare valida l'elezione ?**

No, non è prevista la necessità di alcuna maggioranza di voti validi per considerare valida l'elezione.

**20. Nel caso in cui le schede bianche o nulle superino la metà delle schede valide, le operazioni elettorali si considerano effettivamente esercitate?**

Sì, non c'è nessuna norma che fornisca diversa indicazione.

**21. I rappresentanti di lista possono essere scelti fuori dal corpo elettorale?**

Sì, come espressamente indicato dalla Circolare 32/14 "il rappresentante della lista o del candidato presidente presso il seggio/sottosezione, può anche non essere elettore della consultazione, purché sia in possesso dell'elettorato attivo per la Camera dei Deputati; per dimostrare tale qualità è sufficiente esibire al presidente la tessera elettorale".

**22. Le operazioni sullo scrutinio dei voti devono essere aperte al pubblico?**

Sì, le operazioni sullo scrutinio dei voti devono essere aperte al pubblico a meno che non ci siano esigenze di ordine pubblico che impongano di limitare la presenza al personale addetto e ai rappresentanti di lista